

Nell'ambito del **Programma "Iniziativa Occupazione Giovani"** è istituito l'**incentivo denominato "Incentivo Occupazione Giovani"**.

L'INPS è competente della completa gestione dell'incentivo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'INPS riconosce gli incentivi ai datori di lavoro nel limite complessivo di spesa pari a **euro 200.000.000,00**, nell'ambito del territorio nazionale, ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano.

### **Beneficiari**

Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", spetta un incentivo il cui importo è definito più avanti.

Sono ammessi al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13, e che risultano essere disoccupati, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico. Decorso inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l'obbligo della regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie.

### **Iniziative ammissibili**

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui sopra con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- c) contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto in oggetto.

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

### **Agevolazione**

Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di **8.060 euro annui per giovane assunto**.

Nei casi di cui alla lettera c), l'importo dell'incentivo è pari al **50%** della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di **4.030 euro annui per giovane assunto**.

I giovani devono essere ammessi al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato.

L'incentivo di cui sopra è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.

Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Gli incentivi possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dal decreto, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

### **Procedure e termini**

L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, **entro il termine del 28 febbraio 2019**.

Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del decreto.

L'INPS determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro - per accedere all'incentivo - deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

L'INPS autorizza il beneficio di cui al decreto nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.

Il beneficio è autorizzato **secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare**.

Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

### **Riferimenti normativi**

- [Decreto n. 0000394 del 02/12/2016: incentivo;](#)
- [Decreto n. 0000410 del 06/12/2016: impegno risorse;](#)
- [Decreto n. 0000454 del 19/12/2016: rettifica.](#)